

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2023, il giorno 6, il mese di ottobre, alle ore 21.00, sono stati convocati in seconda convocazione, ai sensi dello Statuto sociale, gli associati e gli organi direttivi dell'Associazione "ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI POLITEAMA ARTITERAPIE ONLUS", con sede legale in Via Madonnina n. 54 a Varedo (MB), codice fiscale 94577930152 e partita Iva 03312760964, costituita in data 27 ottobre 1999 con scrittura privata registrata presso Ufficio Registro di Monza in data 29 ottobre 1999 con il numero 014545 serie 3, e retta dallo statuto allegato al verbale dell'assemblea degli associati del 26 ottobre 2006, registrato presso l'Agenzia delle Entrate - ufficio territoriale di Desio 2 in data 22 novembre 2006 con il numero 4548 mod. 3, già iscritta all'Anagrafe delle ONLUS Regione Lombardia, per riunirsi in assemblea presso la sede legale sita in Via Madonnina n. 54 a Varedo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Assunzione della qualifica di Ente del terzo Settore (ETS) e conseguente adozione ed approvazione di un nuovo testo di "Statuto" in sostituzione dell'attuale, al fine di recepire gli adeguamenti statutari previsti dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore);
- 2) Delibere inerenti e conseguenti;
- 3) Varie ed eventuali.

Ai sensi dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente e Legale rappresentante dell'Associazione, signora Laura Crippa, che premette:

- ✓ che la 1^a convocazione dell'Assemblea straordinaria del giorno 6 ottobre 2023 alle ore 7.30 è andata deserta per mancanza del quorum costitutivo, come da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario;
- ✓ che l'avviso di convocazione prevedeva la 2^a convocazione, in questo giorno e luogo alle ore 21.00 per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Ciò premesso

Essa Comparsa, fa constatare dello svolgimento dell'Assemblea e delle conseguenti deliberazioni.

La Comparsa dà atto che l'Assemblea si svolge come segue:

- ✓ Assume la presidenza il Presidente signora Laura Crippa, la quale, consenziente l'Assemblea, chiama a fungere da Segretario la signora Serena Orioli, che accetta.

Dopo di che fa constatare e dichiara:

- ✓ che è presente il Consiglio direttivo in carica, nella persona delle associate signore:
 - Laura Crippa, Presidente;
 - Giovanna Di Lonardo, Consigliere e Tesoriere;
 - Serena Orioli, Consigliere e Segretario;
- ✓ che sono inoltre legittimamente intervenuti, in proprio o per regolari deleghe, conferite secondo quanto disposto dallo statuto sociale, che restano acquisite agli atti sociali, numero 21 associati su un totale di numero 40 associati regolarmente iscritti nel Libro degli Associati, come da elenco delle presenze conservato agli atti dell'Ente, identificati dallo stesso Presidente, che dichiara di averne accertato l'identità, riconoscendoli direttamente, e la legittimazione di intervento;
- ✓ che il numero degli associati presenti rispetta i quorum costitutivi previsti dallo Statuto in tema di Assemblea straordinaria;
- ✓ che pertanto l'Assemblea di cui al presente verbale deve ritenersi regolarmente costituita.

Passando alla trattazione del primo e del secondo punto posti all'ordine del giorno, il Presidente espone all'assemblea le ragioni operative per le quali il Consiglio direttivo ha ritenuto opportuno proporre di assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) e conseguentemente procedere all'iscrizione al RUNTS, adottando un nuovo testo di statuto in sostituzione dell'attuale, che rispetti i requisiti previsti dal Codice del terzo settore.

Nell'ottica del proseguimento dell'attività associativa, è emerso che l'Associazione ha tutte le caratteristiche per essere ETS e, tal fine, deve adottare un nuovo testo di statuto aggiornato alla disciplina prevista dal Codice del Terzo settore per tutti gli ETS.

Il Presidente passa a esporre le proposte di modifica del nuovo statuto, che è stato interamente rivisto al fine di recepire in toto la normativa in tema di ETS prevista dal Codice del terzo settore.

Il Presidente segnala le modifiche intervenute nel testo di statuto:

- viene modificata la denominazione sociale in "Associazione Centro Studio Politeama Artiterapie ETS" (articolo 1);
- vengono specificate le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con specifico riferimento all'esercizio di attività a favore dei propri associati e della collettività, e vengono inseriti i principi inderogabili dell'Associazione (articolo 2);

- vengono meglio specificati gli scopi e le finalità e le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Dlgs n. 117/2017, n. 117 (articolo 3);
- viene indicato che l'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, nel rispetto dei criteri e limiti definiti dall'apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 6 del Dlgs n. 117/2017 (articolo 4);
- viene inserito apposito articolo con la disciplina dell'attività di raccolta fondi (articolo 5);
- viene ampliato l'articolo relativo alla sede dell'Associazione (articolo 6);
- viene inserito l'articolo relativo alla durata dell'Associazione (articolo 7);
- viene ampliata la disciplina riguardante la figura dell'associato, con particolare riferimento alla sua definizione, al trattamento dei dati personali, ai criteri di accettazione ed ammissione, alla disciplina del rapporto associativo, ai diritti e doveri degli associati e alla perdita della qualifica di associato (articolo 8);
- viene inserito l'articolo con la disciplina dei volontari (articolo 9);
- viene stabilito che sono organi dell'Associazione l'Assemblea degli associati, l'Organo di Amministrazione, il Presidente, l'Organo di Controllo e l'Organo di revisione legale dei conti, ove nominati (articolo 10);
- viene disciplinata l'Assemblea degli associati con particolare riferimento al suo funzionamento e ai suoi compiti (articolo 11);
- viene disciplinato l'Organo di Amministrazione, con particolare riferimento alla sua composizione, alle riunioni, alle sue attività e alle modalità di sostituzione degli amministratori venuti a mancare (articolo 12);
- vengono disciplinate le figure del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere (articolo 13);
- viene disciplinato l'Organo di Controllo (articolo 14);
- viene disciplinato l'Organo di Revisione legale dei conti (articolo 15);
- viene inserito l'articolo relativo alle risorse economiche dell'Associazione (articolo 16);
- viene ribadito il divieto di distribuzione degli utili (articolo 17);
- vengono inseriti gli articoli relativi al "Bilancio di esercizio e relazione di missione – rendiconto per cassa" (articolo 18), al "Bilancio sociale" (articolo 19) e ai "Libri sociali obbligatori" (articolo 20);

- viene ampliata e meglio definita la disciplina relativa alle “modifiche dello statuto” (articolo 21), allo “scioglimento” dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio residuo secondo quanto disposto dal Codice del Terzo settore (articolo 22) e alla “trasformazione, fusione, scissione” (articolo 23);
- viene inserita la clausola di rinvio al Codice del Terzo Settore, approvato con Decreto Legislativo 03 luglio 2017, n. 117 (articolo 24).

Segue l’integrale lettura del testo del nuovo Statuto. Gli associati si dichiarano già edotti, avendo avuto per tempo una copia del nuovo Statuto al fine di una attenta disamina.

Segue breve discussione, al termine della quale il Presidente sottopone all’approvazione dell’Assemblea il seguente testo di

DELIBERAZIONE

L’Assemblea,

- udite ed approvate le comunicazioni del Presidente,

DELIBERA

- 1) Di assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) e conseguentemente di adottare ed approvare un nuovo testo di “Statuto” in sostituzione dell’attuale, al fine di recepire gli adeguamenti statutari previsti dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) in tema di ETS;
- 2) Di dare mandato al Presidente di richiedere l’iscrizione dell’Associazione al RUNTS quale ETS.
- 3) Di autorizzare il Presidente dell’Organo di Amministrazione e gli altri componenti , ad apportare alle odierne delibere e all’allegato statuto, le eventuali modifiche, soppressioni o aggiunte che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti e pertanto ogni tipo di modifica necessaria o anche solo opportuna per l’iscrizione dell’Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o per qualsivoglia altro adempimento anche di natura fiscale, con ogni inerente potere e facoltà ivi compresi quelli di sottoscrivere ogni istanza, atto o documento senza che si possa opporre difetto o indeterminatezza di poteri.

Il testo di deliberazione sopra riportato viene messo ai voti e, dopo prova e controprova, risulta approvato all’unanimità, nel pieno rispetto dello Statuto sociale, secondo l’accertamento fattone dal Presidente.

Ai fini della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, a seguito della delibera come sopra assunta, lo Statuto sociale viene a risultare come dal testo che, firmato dal Presidente e dal Segretario, si allega al presente atto, sotto la lettera "A".

Nessuno chiede la parola sul terzo punto posto all'ordine del giorno.

Null'altro essendovi da deliberare e fattesi le ore 22,15, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea e chiude contestualmente il presente verbale, previa lettura e approvazione da parte dei presenti.

Il presente atto, formato dal testo del presente verbale e dal testo dello Statuto, viene registrato presso l'Agenzia delle Entrate e trascritto nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea.

Al presente atto si applica la normativa prevista dall'articolo 82 del Codice del Terzo settore nella parte in cui prevede l'esenzione dall'imposta di bollo degli atti connessi alle modifiche statutarie aventi lo scopo di adeguare gli atti a modifiche e integrazioni normative.

Varedo, 06 ottobre 2023

Firma del Presidente Laura Crippa



Firma del Segretario Serena Orioli



ALLEGATO "A" - STATUTO

Art.1 – Denominazione.

È costituita l'Associazione con la denominazione:

"ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI POLITEAMA ARTITERAPIE"

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, l'Associazione provvederà ad integrare la denominazione, indicando l'acronimo ETS, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 12 del Codice del Terzo settore e pertanto la nuova denominazione sarà la seguente:

"ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI POLITEAMA ARTITERAPIE ETS"

L'Associazione inserisce nel presente statuto le disposizioni stabilite dal Codice del Terzo settore.

Art. 2 – Oggetto sociale

Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; promuove e realizza, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con l'atto costitutivo e lo statuto, attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) in favore dei propri associati e della collettività.

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici, è un ente di diritto privato senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di elettività e di gratuità delle cariche associative, riconoscendo, in caso di adesione di uomini e donne, il principio delle pari opportunità.

Luca B...

Shane...

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi della solidarietà, trasparenza e democraticità al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali.

Principi inderogabili dell'Associazione

L'Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai seguenti principi che costituiscono norme inderogabili dell'Associazione:

- a) Divieto di svolgere attività non previste dallo statuto sociale, salvo le attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, direttamente connesse a quest'ultime e nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore;
- b) Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate, nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;
- c) Obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione e il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;
- d) Obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio indicato nell'articolo 45 del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni stabilite dall'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, seguendo le disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo settore;

Scena In L'Associazione

- e) Obbligo di redigere e di approvare annualmente il bilancio di esercizio e la relazione di missione, o il rendiconto per cassa, secondo le indicazioni di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo settore e nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore, obbligo di redigere il bilancio sociale;
- f) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- g) Intrasmissibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità della stessa;
- h) Diritto degli associati di esaminare i libri sociali, secondo le indicazioni previste dal presente statuto;
- i) Disciplina dei volontari nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17 del Codice del Terzo settore e incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;
- j) Eleggibilità libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo di cui all'art. 2538, secondo comma, del codice civile; sovranità dell'assemblea degli associati e criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

Steno Orti
Verifica

k) Competenze dell'assemblea stabilite dall'articolo 25 del Codice del Terzo settore;

l) Disciplina riguardante l'Organo di Amministrazione, l'Organo di Controllo (ove nominato), l'Organo della Revisione legale dei conti (ove nominato) nel rispetto degli articoli 26,27, 28,29,30 e 31 del Codice del Terzo settore.

Scopi e finalità

L'Associazione persegue finalità di utilità sociale attraverso l'istruzione pedagogica, terapeutica e artistico-musicale, lo studio e la diffusione di arti e tecniche di sviluppo del potenziale umano, nonché della cultura e dell'arte, della musica e del teatro. L'Associazione intende promuovere la pedagogia d'ispirazione Steineriana e altri tipi di filosofie e la pedagogia come cura. Inoltre, l'Associazione si propone la valorizzazione, la divulgazione e la conoscenza della Musicoterapia, della Teatroterapia, dell'Arteterapia, della Danzamovimentoterapia, del teatro, della pittura e dell'artigianato.

Art. 3 – Attività di interesse generale.

L'Associazione esercita in via principale le seguenti attività di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore:

- Lett. d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Lett. i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Senere Dile
Dere Beripa

- Lett. k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- Lett. l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- ✓ Istituire, gestire e condurre spazi educativi e di istruzione scolastica a favore della collettività;
- ✓ Organizzare, gestire e condurre corsi di musicoterapia, teatroterapia, arteterapia, danzamovimentoterapia, teatro, pittura e artigianato a favore degli associati. Tali attività possono essere svolte sia in strutture dell'Associazione che in altri luoghi avvalendosi della collaborazione degli associati o di esperti, studiosi, artisti;
- ✓ Condurre laboratori musicali, teatrali e artistici, musicoterapia, teatroterapia, arteterapia, danzamovimentoterapia, pittura e artigianato, a favore della collettività, sia nelle scuole che in altri luoghi avvalendosi della collaborazione degli associati e di esperti, studiosi, artisti;
- ✓ Progettare e gestire la produzione di spettacoli teatrali, musicali, di danza, di poesia, radiofonici, televisivi, cinematografici, concerti di ogni genere musicale e di attività culturali quali seminari, conferenze, mostre d'arte, convegni, a favore della collettività, avvalendosi della collaborazione di esperti, studiosi, artisti e coordinando le proprie iniziative anche con le Istituzioni, le Associazioni ed altri Enti, al fine di permettere una condivisione con un numero crescente di soggetti;

Serena Inili Seneca Carli

- ✓ Organizzare corsi musicali ad indirizzo amatoriale e professionale di strumento e canto, corsi per bambini da 0 a 6 anni, masterclass e corsi di perfezionamento, a favore degli associati;
- ✓ Progettare, gestire e condurre una scuola di formazione e aggiornamento in campo artistico, pedagogico e terapeutico, a favore della collettività;
- ✓ Pubblicare e divulgare libri inerenti alle finalità dell'Associazione, a favore della collettività;
- ✓ Organizzare e condurre seminari e stage in ambito artistico, culturale, musicale, educativo, pedagogico per bambini, adulti, famiglie e persone svantaggiate, a favore della collettività;
- ✓ Promuovere un atelier artistico con riferimenti specifici a Steiner, Stern, Munari e altri studiosi di tecniche d'arte, a favore della collettività;
- ✓ Proporre la formazione e l'aggiornamento in campo artistico, musicale e pedagogico, a favore della collettività;
- ✓ Curare la pubblicazione e le divulgazioni di libri, a favore della collettività;
- ✓ Proporre attività e viaggi di interesse artistico, culturale, musicale, educativo, pedagogico, a favore della collettività, in vari momenti dell'anno incluso il periodo estivo;
- ✓ Progettare, gestire e condurre, a favore della collettività, corsi per bambini e adolescenti con difficoltà scolastiche, emotive e disagi sociali per aiutarli a superare le problematiche dell'apprendimento evitando la dispersione scolastica. La formazione extra scolastica è inoltre finalizzata al successo

Serena Orzi Laura Gubbi

scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

- ✓ Realizzare in generale ogni attività propedeutica al raggiungimento di tali scopi sociali, a favore della collettività;
- ✓ Collaborare con altri enti, associazioni, imprese, e in generale con qualsiasi persona fisica, giuridica o realtà istituzionale, al fine del raggiungimento delle finalità istituzionali, stipulando, se del caso, convenzioni con enti pubblici o privati.

L'Associazione potrà promuovere la partecipazione a federazioni di associazioni analoghe, con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 – Le attività diverse

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti dall'apposito decreto ministeriale di cui all'art.6 del Decreto legislativo n. 117/2017.

A titolo esemplificativo, l'Associazione potrà realizzare le seguenti attività diverse:

- ✓ Promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine, utilizzando modelli o emblemi;
- ✓ Svolgere qualsiasi attività commerciale e produttiva, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative;
- ✓ Compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie ed editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed

Serena Inili
Serena Inili

utili al raggiungimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente statuto e partecipare ad altre associazioni con oggetto analogo al proprio.

Spetta all'Organo di Amministrazione individuare le ulteriori attività esperibili, da esercitarsi nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

L'Associazione, nel pieno rispetto della normativa stabilita dal Codice del Terzo settore e dalla normativa in vigore, si propone, inoltre, di compiere tutte quelle operazioni ritenute necessarie alla realizzazione dei propri scopi istituzionali, nonché assumere ogni altra iniziativa utile diretta alla realizzazione dei predetti scopi, nel rispetto delle disposizioni stabilite dallo Statuto e nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività che non siano direttamente connesse alle attività istituzionali e che non abbiano, quale obiettivo, il perseguimento delle finalità associative.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 - Raccolta fondi

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. In base all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, l'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma

Serena Indri

organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità ad apposite linee guida adottate con decreto.

Art. 6 – Sede

L'Associazione ha sede legale in Varedo (MB) in Via Madonnina n. 54.

Con deliberazione da adottarsi a cura dell'Assemblea ordinaria, potrà istituire e sopprimere sedi secondarie sull'intero territorio nazionale e all'estero. La variazione dell'indirizzo della sede legale, deliberata dall'Assemblea ordinaria degli associati, non dovrà intendersi quale modifica del presente atto.

Art. 7 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e si estinguerà: (I) Quando lo scopo è stato raggiunto; (II) Per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

Art. 8 - Associati

L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Definizione di associato

Gli associati sono tutti coloro che, condividendo i fini associativi, operano per il raggiungimento delle predette finalità, secondo le proprie capacità personali e che hanno presentato domanda scritta, contenente i propri dati identificativi, accettata dall'Organo di Amministrazione, dichiarando di condividere gli scopi istituzionali, di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità e il metodo dell'Associazione e di rispettare i regolamenti interni.

Scrittura in
cursiva
di
Luca
C...

In caso di domanda di ammissione ad associato presentata da minorenni, la stessa dovrà essere firmata da un genitore o dall'esercente la potestà parentale. Il genitore o l'esercente la potestà parentale che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne ed esercita il diritto di voto.

La domanda può essere presentata anche avvalendosi dei mezzi tecnologici (ad esempio PEC/sito web).

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri.

Trattamento dei dati personali

L'aspirante associato darà autorizzazione al trattamento dei dati personali per le sole finalità associative. I dati anagrafici personali degli associati sono da considerarsi estremamente riservati e saranno gestiti esclusivamente dall'Organo di Amministrazione che ne sarà direttamente responsabile. L'associato è tenuto a comunicare all'Organo di Amministrazione eventuali variazioni delle proprie generalità.

Criteri di accettazione ed ammissione

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l'Organo di Amministrazione. L'Organo di Amministrazione esamina le domande degli aspiranti associati entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In assenza di provvedimento di rigetto della domanda entro il termine di sessanta giorni, la domanda si intende accolta e conseguentemente, il nominativo dell'aspirante associato viene annotato nel Libro degli Associati. L'Organo di Amministrazione deve, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, motivare la deliberazione di rigetto della domanda stessa e comunicarla agli

Serena Antè
Bene Buph

interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea. Il ricorso deve essere messo all'ordine del giorno della prima riunione assembleare.

A seguito di accettazione della domanda di ammissione da parte dell'Organo di Amministrazione, l'associato dovrà versare la quota associativa annualmente stabilita dall'Organo di Amministrazione. Il mancato versamento della quota entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione della domanda costituisce causa di esclusione dell'associato.

Disciplina del rapporto associativo.

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. Le quote associative non sono trasmissibili. La partecipazione all'Associazione non può essere temporanea.

Ogni associato è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto e dei Regolamenti adottati, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. A garanzia dell'uniformità e della democraticità del rapporto associativo, è espressamente prevista la partecipazione degli associati all'elettorato sia attivo che passivo.

È previsto per tutti gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Le quote associative non sono rivalutabili, né restituibili, né trasmissibili. Il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso dell'associato. Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione ed eventuali prestazioni degli associati nei confronti dell'Associazione devono intendersi prevalentemente a titolo gratuito,

serena
in-
serena

salvo il rimborso delle spese autorizzate dall'Organo di Amministrazione ed effettivamente sostenute. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti anche ricorrendo ai propri associati.

Diritto di voto

Nelle assemblee, hanno diritto di voto tutti gli associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati. Ogni associato ha un voto. Vighe il principio del voto singolo.

Il diritto di voto spettante agli associati minorenni viene esercitato dal genitore o dall'esercente la potestà parentale che rappresenta il minore. Il diritto di voto spettante agli associati Enti viene esercitato dal rappresentante legale dell'ente. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati; qualora l'associazione avesse un numero di associati non inferiore a cinquecento, ciascun associato potrà rappresentare sino ad un massimo di cinque associati. Le deleghe devono essere conferite nel rispetto del quarto e quinto comma dell'articolo 2372 c.c.

Diritto di esaminare i Libri sociali

In base alle disposizioni stabilite dall'articolo 15, comma 3 del Codice del Terzo settore, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali (Libro degli associati, Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo ove nominato e di eventuali altri organi sociali, Registro dei Volontari), previa richiesta scritta da inoltrare all'Organo di

Scena del lavoro

Amministrazione, il quale concorderà con il richiedente, entro trenta giorni dalla richiesta, il giorno e l'orario della disamina presso la sede sociale.

Ulteriori diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto di avvalersi dell'attività dell'Associazione e di essere informati circa le attività e le iniziative della stessa. Si considera soddisfatto tale dovere dell'Associazione con la pubblicazione, nel sito dell'Associazione, delle attività e delle iniziative dell'Associazione stessa. Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa al momento dell'iscrizione per il primo anno e, per i successivi anni, entro la data stabilita dall'Organo di amministrazione. Il mancato versamento della quota associativa entro il predetto termine viene equiparato a dimissioni.

L'esercizio dei diritti dell'associato e l'accesso all'attività sociale è subordinato all'effettivo versamento della quota associativa.

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per: (I) dimissioni; (II) decesso; (III) espulsione; (IV) mancato pagamento della quota sociale. In quest'ultimo caso, la morosità potrà essere dichiarata dall'Organo di amministrazione e l'associato moroso verrà considerato escluso senza ulteriori formalità da parte dell'Organo di amministrazione.

Le dimissioni possono essere comunicate, in qualsiasi momento, con lettera raccomandata o PEC all'Organo di Amministrazione. Tale recesso avrà decorrenza immediata. Il recesso non esonera dal pagamento della quota dell'anno in corso al momento della comunicazione, salvo diversa disposizione dell'Organo di Amministrazione. La comunicazione di recesso esonera dal pagamento della quota dell'anno successivo a quello in corso. Il mancato

Silvia Orti
Lorena Gatti

pagamento della quota associativa annuale entro i termini previsti dal presente statuto viene equiparato a dimissioni, salvo diversa disposizione dell'Organo di amministrazione.

L'espulsione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, con delibera motivata per i seguenti fatti: (I) per lo svolgimento di attività in aperto contrasto con quella dell'Associazione; (II) per atti che danneggino l'Associazione ed i suoi membri; (III) qualora l'associato non ottemperi alle disposizioni dello Statuto o dei regolamenti o alle delibere assembleari o dell'Organo di Amministrazione.

Il provvedimento di espulsione dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione del provvedimento di esclusione. Nello stesso termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'associato escluso può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata A.R. inviata al Presidente dell'Associazione. Il ricorso verrà discusso nella prima riunione assembleare e potrà essere accolto o rigettato dall'assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

Art. 9 - I Volontari

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento della propria attività ed è tenuta ad iscrivere nel Registro dei Volontari i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività a favore dell'Associazione, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere

Serena Di L' Leone Belpa

rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione purché non superino gli importi stabiliti dall'articolo 17 del Codice del Terzo settore. L'Organo di Amministrazione deve deliberare sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 10 – Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- ☐ il Presidente;
- ☐ l'Organo di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo, ove nominato;
- ☐ l'Organo di revisione legale dei conti, ove nominato.

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche siano elettive.

Si stabiliscono i seguenti principi: (I) sovranità dell'assemblea dei soci; (II) idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere e dei bilanci.

Sussistendo le condizioni previste dall'art. 14 secondo comma del Codice del Terzo settore, l'Organo di Amministrazione pubblicherà annualmente e terrà

Steno
Giulio
Lorenzo
C...

aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Art. 11– L'Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione: essa è composta da tutti gli associati che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro degli Associati.

Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente. Nelle assemblee degli associati deve essere presente la maggioranza degli amministratori in carica. L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Presidente qualora ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati oppure almeno un terzo dei componenti dell'Organo di Amministrazione. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno. Nello stesso avviso di convocazione dell'assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione. La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, tramite lettera o mail o altri mezzi tecnologici agli indirizzi risultanti dal Libro degli Associati. Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'Associazione, si considerano domiciliati nel luogo e all'indirizzo mail indicati nel Libro degli associati. Le assemblee si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

Senza Dile
Senza Org

- a. che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il verbalizzante.

Nelle assemblee, hanno diritto di voto tutti gli associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli associati. È inoltre prevista l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. L'Assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti gli associati, risultanti dal Libro degli Associati, aventi diritto al voto alla data dell'adunanza e siano presenti tutti i componenti dell'Organo di Amministrazione e nessuno si opponga alla discussione. L'Assemblea degli associati può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano, salvo diverse disposizioni contenute in apposito Regolamento. Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea. Le deliberazioni dell'assemblea sono immediatamente esecutive.

Serena Orti
Serena Orti

I componenti dell'Organo di amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Gli associati che abbiamo un interesse in conflitto con quello dell'Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

Compiti dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria delibera:

- le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- la nomina e la revoca dei componenti dell'Organo di Amministrazione;
- la nomina e la revoca dei componenti dell'Organo di controllo e del soggetto incaricato della Revisione legale dei conti, quando previsti;
- l'approvazione del bilancio di fine esercizio, della relazione di missione o del rendiconto per cassa e, nei casi previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo settore, l'approvazione del bilancio sociale;
- l'approvazione dei regolamenti predisposti dall'Organo di amministrazione;
- la destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio;
- sugli argomenti posti alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione;
- sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sulle azioni di responsabilità nei loro confronti;
- sull'esclusione degli associati, in caso di ricorso da parte del soggetto escluso;
- sugli altri argomenti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto a parteciparvi; in

Serena Di L. Daniele G. P.

seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

Compiti dell'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle proposte di modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore.

Le assemblee straordinarie convocate per deliberare in ordine a eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, ivi comprese le operazioni straordinarie (trasformazione, fusione, scissione), si costituiscono con la presenza, anche per delega, in prima convocazione, di almeno i tre quarti degli aventi diritto di voto, in regola con il pagamento della quota associativa e in seconda convocazione di almeno il 50 per cento (cinquanta per cento) più uno degli aventi diritto al voto.

Le deliberazioni vengono assunte in prima convocazione con i tre quarti dei voti favorevoli dei presenti ed in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le assemblee straordinarie convocate per deliberare in ordine allo scioglimento dell'associazione e alla devoluzione del patrimonio, si costituiscono e deliberano con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati in regola con il pagamento delle quote associative, sia in prima che in seconda convocazione.

Severa Dr. C. Lanza Bergh

Art. 12 – Organo di Amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Organo di Amministrazione, composto da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 5 (cinque) membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. L'Organo di Amministrazione dura in carica per 3 (tre) esercizi e i suoi membri possono essere rieletti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Riunioni dell'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, oppure l'Organo di controllo e/o l'Organo di revisione. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti. L'Organo di Amministrazione è

Seneca
Dile
Lorena
Bianchi

convocato mediante comunicazione scritta, anche con mezzi tecnologici, da effettuarsi a cura del Presidente almeno 7 (sette) giorni prima della riunione. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il verbalizzante.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vicepresidente. L'Organo di Amministrazione elegge, al suo interno, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere e le altre cariche che si rendessero necessarie. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Amministrazione.

Attività dell'Organo di Amministrazione

Serena Dini
Serena Dini

L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'assemblea degli associati.

In particolare, svolge le seguenti attività:

- elegge tra i propri componenti il Presidente e il Vicepresidente;
- nomina il Segretario e il Tesoriere;
- redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea degli associati, cura l'esecuzione delle delibere assembleari; predispone eventuali Regolamenti per il funzionamento e l'operatività dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo essere stati portati a loro conoscenza;
- individua le attività diverse esperibili, da esercitarsi nel rispetto dei criteri e limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore;
- accoglie o respinge le domande di ammissione degli associati;
- determina l'importo annuale della quota associativa ordinaria e delle quote suppletive e straordinarie;
- determina l'importo del compenso spettante ai componenti dell'Organo di controllo, ove nominato;
- adotta provvedimenti disciplinari e delibera in ordine alla esclusione degli associati;
- ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- predispone il bilancio di esercizio e la relazione di missione o il rendiconto per cassa e il bilancio sociale ove necessario;

Seneca
Di L. Bonciani

- conferisce procure generali e speciali; instaura rapporti di lavoro, subordinato e professionale, fissandone mansioni, qualifiche, retribuzioni e compensi; cura gli affari di ordine amministrativo e gestionale;
- delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso delle spese tramite autocertificazione;
- delibera sulle operazioni finanziarie relative alla gestione ordinaria.

L'Organo di Amministrazione può delegare uno o più Amministratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti con poteri decisionali e rappresentativi, nel rispetto dell'art. 2381 quarto comma del Codice civile. I componenti dell'Organo di Amministrazione che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

Sostituzione degli amministratori

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più amministratori, si procederà, da parte dell'Organo di Amministrazione, alla sostituzione degli stessi con i primi dei non eletti. I predetti amministratori dureranno in carica quanto gli altri amministratori. Allorché questo elenco fosse esaurito, dovrà essere convocata l'assemblea ordinaria degli associati per la nomina dei membri da sostituire. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Organo di Amministrazione si intenderà decaduto, e spetterà all'assemblea nominare il nuovo Organo.

Art. 13 – Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere

Fatta eccezione per la nomina nell'atto costitutivo, il Presidente è nominato dall'Organo di Amministrazione. In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Serena Orzi - Amministratore

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea degli associati e l'Organo di Amministrazione.

Il Presidente vigila e cura che siano attuate le delibere dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea degli Associati; provvede a quanto si addice alla osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale. In caso di urgenza può agire con i poteri dell'Organo di Amministrazione; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione dell'Organo di amministrazione nella sua prima riunione. In caso di dimissioni del Presidente o altre cause di cessazione dalla carica, spetta all'Organo di Amministrazione disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione. Il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere durano in carica quanto l'Organo di Amministrazione e sono rieleggibili. I compiti del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere sono dettagliati in apposito Regolamento.

Art. 14 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato dall'assemblea ove ricorrano le condizioni disposte dall'articolo 30 del codice del Terzo Settore.

Nella scelta dei componenti si applicano gli articoli 2397 e 2399 del Codice civile.

Si applica inoltre quanto disposto dall'articolo 30 del Codice del Terzo settore.

In assenza delle condizioni previste dall'articolo 30 del Codice del Terzo settore, l'Associazione può procedere volontariamente alla nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico. L'Organo di Amministrazione provvede alla determinazione del compenso spettante ai componenti dell'Organo di controllo.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza

Sara Orsi

dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare anche il controllo contabile qualora almeno un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. E' compito del Presidente dell'Organo di Controllo provvedere tempestivamente alla convocazione dell'assemblea degli associati in caso di decadenza dell'intero Organo di Amministrazione per intervenuto venir meno della maggioranza dei membri, affinché si provveda alla nuova nomina.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, in atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di Controllo resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rinominati.

Art. 15 – Organo di Revisione legale dei conti

Fatta eccezione per il caso di attribuzione all'Organo di Controllo della Revisione legale dei conti, ove ricorrano le condizioni disposte dall'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, l'assemblea nomina un Organo di Revisione legale dei conti, composto da uno a tre membri, scelti fra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili, istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. In caso di organo collegiale, all'interno dell'Organo così nominato, l'assemblea stessa sceglie il Presidente. L'Organo di Revisione procede al controllo della correttezza della

Silvia Orzi
Lavora
Carpino

gestione, delle norme di legge e di statuto. In particolare, provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa. I componenti dell'Organo di revisione possono assistere alle riunioni dell'Organo di amministrazione. L'Organo di Revisione resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rinominati.

Art. 16- Risorse economiche e Patrimonio

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative annuali e contributi degli associati;
- b) contributi di privati e imprese;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) beni mobili ed immobili;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- g) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- h) entrate derivanti da prestazioni di servizi accreditati o convenzionati;
- i) entrate derivanti da raccolte di fondi;
- j) entrate derivanti da attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del terzo Settore, connesse alla necessità di reperimento di fondi per il perseguimento delle attività istituzionali;

Silvana Orsini

k) altre entrate compatibili con le finalità sociali di cui al presente statuto e nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 17 - Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 18 – Bilancio di esercizio e relazione di missione. Rendiconto per cassa.

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno l'Organo di Amministrazione predispone il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse. Nei casi previsti dalla legge, in luogo del bilancio e della relazione di missione, l'Organo di amministrazione predisporrà il rendiconto per cassa. Il bilancio di esercizio e la relazione di missione o il rendiconto per cassa devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato a non più di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed alle attività dell'Associazione. Il bilancio di esercizio e la relazione di missione o il rendiconto per cassa devono essere depositati presso la sede sociale negli otto giorni precedenti la data fissata per l'approvazione, a

Sera Orighi Laura Orighi

disposizione di tutti gli associati. La convocazione dell'Assemblea e le delibere vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Statuto.

Art. 19 – Bilancio sociale

Nel caso di superamento dei limiti stabiliti dal comma 1 dell'articolo 14 del Codice del Terzo settore, l'Associazione dovrà depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale, redatto secondo le apposite linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 20 – Libri sociali obbligatori

Oltre alle scritture prescritte negli articoli 13 (bilancio e relazione di missione), e 14 (bilancio sociale) del Codice del Terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), l'Associazione deve tenere: (I) il Libro degli Associati; (II) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; (III) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, il Libro dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali; (IV) il Registro dei Volontari. I libri di cui alle precedenti punti (I) e (II) e (IV) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla precedente punto (III) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 21– Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea straordinaria degli associati, come previsto dal presente Statuto.

Scrive Di C. 

Art. 22– Scioglimento.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere dell'Ufficio è reso in base alle disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo settore. La delibera di scioglimento è approvata dall'Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 23– Trasformazione, fusione, scissione

In caso di trasformazione, fusione, scissione, si applica l'articolo 42 bis del codice civile, inserito dall'articolo 98 del Codice del Terzo settore. Le delibere di trasformazione, fusione e scissione sono approvate dall'Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 24– Completezza dello Statuto.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e al Codice del Terzo settore, approvato con Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Varedo, 06 ottobre 2023

Firma del Presidente Laura Crippa



Firma del Segretario Serena Orioli



3 1677 18/10/2023

0,00 **TM323L001677000II**
200,00 *codice identificativo*
 per eventuali adempimenti successivi

0,00

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TM3